



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **708** Reg. Determinazioni

Registrato in data **30/03/2021**

AMBIENTE

Autorizzazione unica ambientale

Dirigente: **ELENA TODESCHINI**

OGGETTO

DPR 13.03.2013 N. 59, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA FRANCHI SEMENTI SPA, CON SEDE LEGALE IN VIA VINCENZO MONTI N. 15 IN COMUNE DI MILANO ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VIA GIACOMO MATTEOTTI N. 18 IN COMUNE DI GRASSOBBIO, BG (AUA162075).

IL DIRIGENTE ARCH. ELENA TODESCHINI

IN ESECUZIONE del decreto del Presidente della Provincia n. 108 del 15.06.2020, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 16.06.2020 e fino al 15.06.2023 e connesso all'espletamento dell'attività definita dalla declaratoria di cui al Decreto presidenziale n. 59 del 14.04.2020;

VISTO il DPR n. 59 del 13.03.2013, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge 9.02.2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.04.2012, n. 35;

VISTE:

- la domanda, presentata in data 06.11.2020, al SUAP del Comune di Grassobbio, dal Sig. Stefano Loreni in qualità di legale rappresentante della ditta "Franchi Sementi Spa" con sede legale in Comune di Milano, via Vincenzo Monti n. 15 ed insediamento ubicato in Comune di GRASSOBBIO, VIA GIACOMO MATTEOTTI N. 18;
- le note, acquisita in atti provinciali nn. 59728 del 09.11.2020 e 62270 del 19.11.2020, con cui il SUAP del Comune di Grassobbio ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 ed ha trasmesso la sopraccitata domanda, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR n. 59 del 13.03.2013 per i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26.10.1995 n. 447;
- il riferimento identificativo della pratica sul portale regionale Procedimenti e Servizi RL (ex MUTA) AUA162075;
- la planimetria citata nella scheda tecnica allegata;

RILEVATO dall'istanza presentata che:

- la ditta svolge attività di commercio all'ingrosso di articoli di sementi e piante in generale (codice ATECO 46.22.00);
- la ditta ha dichiarato che l'attività non è soggetta a VIA ai sensi del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'attività è soggetta al rilascio/aggiornamento dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26.10.1995 n. 447;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

RICHIAMATI:

- la L.R. n. 24 del 11.12.2006, "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", che agli artt. 8 comma 2 e 30 comma 6 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 "la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera.....";

- la D.G.R. n. IX/3552 del 30.05.2012, “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. – modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n.7/13943”;
- la D.G.R. n. 7/13943 del 1.08.2003, “Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle “Migliori tecnologie disponibili” per la riduzione dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.P.R. n. 203/88 – Sostituzione – Revoca della D.G.R. 29 novembre 2002, n. 11402”;
- la D.G.P. n. 534 del 21 Settembre 2009 “Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale”;
- la D.G.R. n. XI/982 del 11.12.2018 “ Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell’art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06 collocate sul territorio regionale”;
- la D.G.R. 11 dicembre 2018 – n. 983 “disciplina delle attività cosiddette “In Deroga” ai sensi dell’art. 272 commi 2 e 3 del D.L.vo n° 152/06 “norme in materia ambientale” sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera;
- il Reg. (CE) 16/12/2008, n. 1272/2008/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 ”;
- il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;
- la L. 2 novembre 2019, n. 128 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”;
- la L. n° 447/95, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 13/2001, “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- la DGR 8313/2002, “L. n. 447/1995 -L. quadro sull'inquinamento acustico - e L.r. 10 agosto 2001, n. 13 -Norme in materia di inquinamento acustico - Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»”;
- la L.R. 16/99 e s.m.i., “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA”;
- la Legge 241/90 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il DPR del 07.09.2010 n. 160, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

RICHIAMATE

- la Circolare Regionale n. 19 del 05.08.2013 “primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;

- la Circolare Ministeriale n. 49801 del 07.11.2013 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- la DGR. n. 1840 del 16.05.2014 “indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- la DGR 14 dicembre 2020 - n. XI/4027 Aggiornamento dei criteri di utilizzo dell’applicativo «AUA Point» e delle disposizioni inerenti le modulistiche digitali in materia di Autorizzazione unica ambientale (AUA).

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui alla DGR n. 3827 del 14.07.2015 “indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013”;

DATO ATTO che:

- con nota del 10.12.2020 prot. n. 66874 è stata convocata ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 241/90, come sostituito dal D.L.vo n. 127 del 30 giugno 2016, la Conferenza dei Servizi semplificata asincrona;
- la ditta, con nota prot. n. 1041 del 11.01.2021, ha trasmesso le integrazioni richieste;
- il Comune di Grassobbio con nota del 17.02.2021 prot. n. 2487 (prot. prov.le n. 10267 del 18.02.2021) ha espresso il seguente parere:

1. L'attività svolta dalla ditta non presenta e non ha mai presentato criticità in merito alla normativa rumore. Si precisa che in data 25/01/2021 con prot. n. 2021.0010935 ARPA ha espresso il proprio parere favorevole (di cui si allega copia) in merito alla valutazione di impatto acustico allegata anche alla pratica AUA.

2. L'attività risulta conforme a quanto previsto dai disposti del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. e del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i.. È fatto tuttavia obbligo, da parte del soggetto intestatario della pratica, provvedere, prima dell'avvio delle opere, alla presentazione del titolo abilitativo per interventi riconducibili a manutenzione straordinaria (leggera) e relativi ad opere e/o modifiche necessarie a realizzare ed integrare servizi tecnologici così come previsto agli articoli nr. 3 comma 1 e 6-bis del sopracitato D.P.R. 380/2001.

VISTO il parere di Arpa del 25.01.2021 (allegato alla nota comunale prot. n. 2487 del 17.02.2021) in merito all’impatto acustico;

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dal Servizio AUA si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rilascio dell’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ferme restando le prescrizioni riportate nella Scheda Tecnica (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono riportate le caratteristiche del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni in atmosfera;

RILEVATO che il D.P.R. 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l’autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di approvazione e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

RILEVATO che ai sensi della L.R n. 16 del 6.07.1999, “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente – A.R.P.A”, artt. 3 e 5, l’ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell’ambiente;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 5 marzo 2015 nonché dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all’emanazione del presente provvedimento;

FATTI salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

DETERMINA

1. la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi ex art. 14-quater legge 241/1990 come sopra indetta e svolta, per gli aspetti inerenti il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
2. di autorizzare, ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 59 del 13.03.2013, il Legale Rappresentante della ditta “Franchi Sementi Spa” con sede legale in Comune di Milano, via Vincenzo Monti n. 15 ed insediamento ubicato in Comune di GRASSOBBIO, VIA GIACOMO MATTEOTTI N. 18, alle emissioni in atmosfera derivanti dal proprio insediamento per l’effettuazione dell’attività di “confezionamento sementi” alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegata scheda tecnica, **allegato A**, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di disporre altresì quanto segue:
 - 3a) la ditta dovrà adeguarsi alle prescrizioni integrative anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli eventuali nuovi provvedimenti di legge;
 - 3b) la ditta dovrà provvedere, prima dell’avvio delle opere, alla presentazione del titolo abilitativo per interventi riconducibili a manutenzione straordinaria (leggera) e relativi ad opere e/o modifiche necessarie a realizzare ed integrare servizi tecnologici così come previsto agli articoli nr. 3 comma 1 e 6-bis del sopracitato D.P.R. 380/2001;
4. di stabilire che:
 - 4a) eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell’attività dell’impianto autorizzato con il presente provvedimento debbano essere comunicate alla Provincia di Bergamo per il tramite del SUAP competente;
 - 4b) siano sottoposte a preventiva nuova autorizzazione unica ambientale le modifiche sostanziali degli impianti, delle emissioni, degli scarichi o il trasferimento in altra unità produttiva, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore;
 - 4c) ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 la presente autorizzazione ha la durata di 15 (quindici) anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo al SUAP competente;

5. di dare atto che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, l'autorità competente potrà procedere ai sensi dell'art. 278 (per le emissioni in atmosfera) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
 - 5a) alla diffida,
 - 5b) alla diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione,
 - 5c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto;
6. di dare atto che in base ai disposti dell'art. 269 comma 6 del D.L.vo n° 152/06, l'Autorità Competente per il controllo (ARPA) effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro 6 mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato;
7. di dare atto, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001 sono svolte dai comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 59/2013 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono quindi fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, disposizioni e nulla osta eventualmente necessari e di competenza di altri enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza (D.Lgs. 81/2008), igienico-sanitario ecc, in tale ambito, qualora si configurasse la necessità di eseguire opere edilizie, prima della loro esecuzione dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune di Grassobbio;
9. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data della sua approvazione;
10. di trasmettere al SUAP del Comune di Grassobbio il presente provvedimento, per consentire, come disposto dall'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al titolare e la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale;
11. di fare salve le competenze del SUAP in materia di verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83 del Dlgs 159/2011 e s.m.i.;
12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., e al D.Lgs n. 104/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegato A autorizzazione alle emissioni

IL DIRIGENTE
Arch. Elena Todeschini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

